

Bruxelles, 8 giugno 2022
(OR. en)

9979/22

LIMITE

POLCOM 50
SERVICES 4
WTO 114

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0174(NLE)**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 giugno 2022
Destinatario:	Segretario generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 257 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo sulla modifica degli elenchi di impegni specifici nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi al fine di integrare l'allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi del 2 dicembre 2021

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 257 final.

All.: COM(2022) 257 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.6.2022
COM(2022) 257 final

2022/0174 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo sulla modifica degli elenchi di impegni specifici nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi al fine di integrare l'allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi del 2 dicembre 2021

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo VI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) contiene un mandato integrato per l'elaborazione delle discipline necessarie al fine di garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e ai requisiti in materia di licenze non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi. I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno negoziato tali discipline in materia di regolamentazione interna per molti anni e, a partire dal 1999, i negoziati si sono svolti in seno al gruppo di lavoro sulla regolamentazione interna. I negoziati multilaterali basati su tale mandato non hanno ancora portato a un accordo tra tutti i membri dell'OMC, nonostante gli sforzi compiuti per rilanciare i negoziati in vista dell'11^a conferenza ministeriale dell'OMC (MC11) a Buenos Aires.

In occasione dell'MC11 un gruppo di 59 membri dell'OMC, tra cui l'Unione europea, ha pertanto rilasciato una dichiarazione ministeriale congiunta sulla regolamentazione interna dei servizi¹. Con tale dichiarazione i ministri hanno ribadito il loro impegno a portare avanti i negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi e hanno invitato tutti i membri dell'OMC a intensificare i lavori post-MC11 al fine di concludere i negoziati sulle discipline in materia di regolamentazione interna.

Nel maggio 2019 è stata rilasciata una nuova dichiarazione congiunta in cui i ministri di 59 membri dell'OMC hanno accolto con favore i progressi compiuti nei negoziati a partire dall'MC11 e si sono impegnati a continuare a lavorare sulle questioni in sospeso al fine di inserire i risultati dei lavori nei rispettivi elenchi di impegni specifici entro la 12^a conferenza ministeriale².

I negoziati nell'ambito di questa iniziativa di dichiarazione congiunta si sono favorevolmente conclusi il 2 dicembre 2021 e hanno prodotto un documento di riferimento in materia di regolamentazione interna dei servizi ("il documento di riferimento")³. In una dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi, rilasciata il 2 dicembre 2021 ("la dichiarazione")⁴, 67 membri dell'OMC hanno preso atto della conclusione dei negoziati sul documento di riferimento che costituisce l'allegato 1 della dichiarazione. Hanno inoltre accolto con favore gli elenchi di impegni specifici presentati come contributo alla conclusione dei negoziati. Questi 67 membri dell'OMC rappresentano oltre il 90 % degli scambi di servizi a livello mondiale.

Conformemente alla sezione 1 del documento di riferimento, i partecipanti alla dichiarazione hanno confermato la propria intenzione di integrare le discipline di cui al documento di riferimento (contenuto nell'allegato 1 della dichiarazione) come impegni aggiuntivi nei rispettivi elenchi GATS. Previo espletamento delle eventuali procedure interne, i partecipanti intendono presentare i rispettivi elenchi di impegni specifici ai fini della certificazione, conformemente alle procedure per la certificazione delle rettifiche o dei miglioramenti degli elenchi di impegni specifici⁵, entro 12 mesi dalla data della dichiarazione. Mediante la

¹ Documento WT/MIN(17)/61 del 13 dicembre 2017.

² Documento WT/L/1059 del 23 maggio 2019.

³ Documento INF/SDR/2, del 26 novembre 2021, accluso al documento WT/L/1129 come allegato 1.

⁴ Documento WT/L/1129 del 2 dicembre 2021.

⁵ Documento S/L/84 del 14 aprile 2000.

certificazione, i partecipanti conferiranno effetto giuridico alle discipline di cui all'allegato 1 della dichiarazione, inserendole come impegni aggiuntivi nel proprio elenco di impegni specifici nel quadro del GATS.

La presente proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, mira a concludere formalmente l'accordo su una modifica dell'elenco GATS dell'UE al fine di integrare le discipline di cui al documento di riferimento (allegato 1 della dichiarazione) conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE. Le modifiche dell'elenco GATS dell'UE dovrebbero essere effettuate in linea con l'elenco pre-conclusivo di impegni specifici dell'Unione⁶.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

I negoziati sono stati condotti in stretta consultazione con il comitato della politica commerciale (Servizi e investimenti), come previsto dall'articolo 218, paragrafo 3. La conclusione formale dei negoziati da parte del Consiglio è una delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, per conferire effetto giuridico all'esito negoziato e per avviare la modifica dell'elenco di impegni specifici dell'UE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo è pienamente coerente con le politiche dell'Unione europea. L'accordo tutela i servizi pubblici e non ha alcun impatto sul diritto dei governi di legiferare nell'interesse pubblico.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'accordo deve essere concluso dall'Unione europea in virtù di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE.

- **Proporzionalità**

La proposta di concludere l'accordo si limita a quanto necessario al fine di conseguire l'obiettivo di assumere impegni aggiuntivi nell'ambito del GATS per la regolamentazione interna a nome dell'Unione europea.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta di decisione del Consiglio viene presentata conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizzi la conclusione dell'accordo. Questo sembra essere lo strumento giuridico più appropriato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

⁶ Documento INF/SDR/IDS/EU/Rev.1.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'accordo non è soggetto a procedure REFIT.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sulla salvaguardia dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non si prevede un'incidenza finanziaria dell'accordo sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'accordo consentirebbe l'inserimento delle discipline di cui all'allegato 1 della dichiarazione nell'elenco GATS applicabile nel territorio dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo sulla modifica degli elenchi di impegni specifici nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi al fine di integrare l'allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi del 2 dicembre 2021

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁷,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione dell'11^a conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio un gruppo di 59 membri dell'OMC, tra cui l'Unione europea, ha rilasciato una dichiarazione ministeriale congiunta sulla regolamentazione interna dei servizi, avviando un'iniziativa plurilaterale volta a negoziare le discipline in materia di regolamentazione interna dei servizi.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato. Nel corso del tempo il numero dei partecipanti a questa iniziativa di dichiarazione congiunta plurilaterale è aumentato fino a 67 membri dell'OMC.
- (3) Il 2 dicembre 2021 i partecipanti ai negoziati hanno rilasciato una dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi ("la dichiarazione"), che annunciava l'esito positivo dei negoziati. I partecipanti hanno preso atto della conclusione dei negoziati sul documento di riferimento in materia di regolamentazione interna dei servizi⁸ ("il documento di riferimento"), che costituisce l'allegato 1 della dichiarazione. Hanno inoltre accolto con favore gli elenchi di impegni specifici⁹ presentati dai membri come contributo alla conclusione dei negoziati e che costituiscono l'allegato 2 della dichiarazione.
- (4) I partecipanti alla dichiarazione intendono integrare le discipline di cui al documento di riferimento (allegato 1) come impegni aggiuntivi nei rispettivi elenchi GATS, conformemente alla sezione 1 del documento di riferimento. Ai sensi del punto 5 della dichiarazione, i partecipanti intendono presentare i rispettivi elenchi di impegni specifici ai fini della certificazione, conformemente alle procedure per la certificazione

⁷ GU C...

⁸ Documento dell'OMC INF/SDR/2 accluso alla dichiarazione come allegato 1.

⁹ Documento dell'OMC INF/SDR/3 accluso alla dichiarazione come allegato 2.

delle rettifiche o dei miglioramenti degli elenchi di impegni specifici¹⁰, entro 12 mesi dalla data della dichiarazione, previo espletamento delle eventuali procedure interne.

- (5) È opportuno che l'accordo volto a integrare le discipline di cui all'allegato 1 come impegni aggiuntivi nell'elenco GATS dell'UE sia approvato a nome dell'Unione.
- (6) Conformemente alla dichiarazione, è opportuno che l'Unione presenti all'OMC le necessarie modifiche del proprio elenco GATS, come indicato nell'elenco pre-conclusivo di impegni specifici (INF/SDR/IDS/EU/Rev. 1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'inserimento delle discipline di cui all'allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi nell'elenco GATS dell'Unione europea di cui al documento INF/SDR/IDS/EU/Rev. 1 è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo della dichiarazione e l'elenco pre-conclusivo di impegni specifici dell'Unione europea sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a presentare all'Organizzazione mondiale del commercio le necessarie modifiche dell'elenco GATS dell'Unione europea, come indicato nell'elenco pre-conclusivo di impegni specifici dell'Unione europea di cui al documento INF/SDR/IDS/EU/Rev.1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁰ Documento dell'OMC S/L/84.